

BOZZE DI STAMPA

23 febbraio 2009

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti (847-B)

ORDINE DEL GIORNO

G100

LA COMMISSIONE

La Commissione,

considerato che:

il provvedimento interviene sul fondamentale tema della produttività del lavoro pubblico mirando ad un riassetto basato sul merito e sull'efficienza;

la fase di predisposizione del testo, in particolare nelle commissioni competenti, è stata caratterizzata da un confronto puntuale e di merito fra maggioranza e opposizione, che ha consentito di giungere ad un articolato condiviso in molte sue parti;

il Governo ha già espresso l'intenzione di coinvolgere i soggetti interessati nella fase di predisposizione dei decreti legislativi ma è altresì fondamentale che le commissioni parlamentari interessate siano informate sull'esito delle suddette consultazioni in maniera costante;

molti dei contenuti di principio su cui si è registrata convergenza debbono trovare una loro concreta traduzione normativa nei decreti legislativi ed è quindi fondamentale che anche su di essi le commissioni parlamentari competenti diventino parti in causa attive, a tutela sia del rispetto del contenuto della delega sia dei vincoli procedurali in essa previsti;

impegna il Governo:

a riferire costantemente e puntualmente, presso le Commissioni parlamentari competenti, nelle forme e nei tempi che saranno opportunamente convenuti, sul processo di elaborazione degli schemi di decreto legislativo.

EMENDAMENTI

Art. 1.

1.1

PARDI, ASTORE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Sopprimere l'articolo.

1.2

BIANCO, TREU, ICHINO, INCOSTANTE

Sopprimere l'articolo.

Art. 2.

2.5

ICHINO, BIANCO, TREU, INCOSTANTE

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: «e a consentire» fino alla fine, e sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) garanzia della trasparenza totale dell'organizzazione del lavoro nelle amministrazioni pubbliche e dei relativi sistemi retributivi, orientata a consentire l'accessibilità diretta, anche mediante i siti *internet* delle medesime amministrazioni, secondo i criteri e le modalità individuate dal Garante per la protezione dei dati personali, a norma dell'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, delle informazioni relative a retribuzioni individuali, provvedimenti disciplinari, dati aggregati per ufficio relativi ai tassi di assenze dal lavoro per qualsiasi motivo, dati e parametri posti alla base delle valutazioni, contenuto delle valutazioni stesse, formulato in modo tale da garantire la confrontabilità tra strutture omologhe;».

2.3

PARDI, ASTORE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Al comma 1, lettera c) sopprimere le parole: «e a consentire agli organi di vertice politici delle pubbliche amministrazioni l'accesso diretto alle informazioni relative alla valutazione del personale dipendente».

2.4

PARDI, ASTORE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «e a consentire agli organi di vertice politici delle pubbliche amministrazioni l'accesso diretto alle informazioni relative alla valutazione del personale dipendente» con le seguenti: «e a consentire agli organi di governo di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'accesso alle informazioni relative alla valutazione del personale dipendente».

ORDINE DEL GIORNO

G2.100

PARDI, ASTORE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Il Senato,

premessò che:

il disegno di legge in esame, nel quadro generale di interventi finalizzati all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, prevede, tra le altre, all'articolo 2 una delega al Governo in materia di riforma del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni;

l'esercizio di tale delega è finalizzato all'introduzione di sistemi interni ed esterni di valutazione del personale e delle strutture, finalizzate ad assicurare l'offerta di servizi conformi agli *standard* internazionali di qualità e a consentire agli organi di vertice politici delle pubbliche amministrazioni l'accesso diretto alle informazioni relative alla valutazione del personale dipendente;

secondo l'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 165/2001, «gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti»; a tale funzione, attribuita agli organi di governo, si contrappone quella attribuita ai dirigenti, ai quali, secondo il comma 2 del medesimo articolo, «spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati». Il comma 3 aggiunge che «le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative». In questo modo viene enunciato il principio di separazione tra politica ed amministrazione, introdotto nell'ordinamento italiano dal decreto legislativo 29/1993: la politica spetta agli organi di governo (tra i quali rientrano il governo a livello regionale, provinciale e comunale), l'amministrazione ai dirigenti;

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa finalizzata ad evitare che la citata previsione normativa contenuta nell'articolo 2 del disegno di legge in esame si trasformi in una indebita invasione della pubblica amministrazione;

a chiarire che per «organi di vertice politici» si debbano intendere esclusivamente gli organi di governo di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

EMENDAMENTI

Art. 3.

3.6

TREU, ICHINO, BIANCO, INCOSTANTE

Al comma 2, lettera n), sostituire la parole: «agevolare» con la seguente: «attivare».

Art. 4.

4.3

PARDI, ASTORE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Al comma 1 sopprimere le parole: «, secondo parametri deliberati dall'organismo centrale di cui al comma 2, lettera f),».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere le parole: «ai parametri deliberati dal citato organismo centrale».

4.11

ICHINO, INCOSTANTE, BIANCO, TREU

Al comma 1, sopprimere le parole: «rientranti nel 25 per cento delle amministrazioni con i rendimenti più alti».

4.4

LANNUTTI, ASTORE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Al comma 2, lettera 1), numero 3), primo periodo, sopprimere le parole: «come condizione di ammissibilità».

4.5

LANNUTTI, ASTORE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Al comma 2, lettera 1), numero 3), sopprimere le parole da: «in particolare, prevedere che» fino alla fine.

4.9

INCOSTANTE, TREU, ICHINO, BIANCO

Al comma 2, lettera 1), numero 3), sopprimere la parola: «progressivamente».

4.6

LANNUTTI, ASTORE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Al comma 2, lettera 1), numero 4), sopprimere le parole: «con esclusione del risarcimento del danno, per il quale resta ferma la disciplina vigente;».

4.10

ICHINO, BIANCO, TREU, INCOSTANTE

Al comma 2, lettera 1), numero 4), sopprimere le parole: «con esclusione del risarcimento del danno, per il quale resta ferma la disciplina vigente».

4.7

LANNUTTI, ASTORE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Al comma 2, lettera 1), sopprimere il numero 7).

4.12

INCOSTANTE, ICHINO, BIANCO, TREU

Al comma 2, lettera 1), sopprimere il numero 7).

4.8

PARDI, ASTORE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Al comma 3, al primo periodo, sostituire le parole «4 milioni di euro» con le seguenti: «2 milioni di euro» e sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2009 e a 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010,» con le seguenti: «Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2009 e per l'anno 2010,».

4.13

ICHINO, INCOSTANTE, BIANCO, TREU

Al comma 3, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» inserire le seguenti: «, ferma restando la piena autonomia dell'organismo di cui al comma 2, lettera f) circa gli indirizzi e le modalità di spesa,».

4.14

CASSON, ICHINO

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. L'accesso alle notizie inerenti lo svolgimento delle prestazioni rese dai soggetti addetti ad una funzione pubblica, nonché la relativa va-

lutazione, è garantito nei limiti e secondo le modalità previste da appositi provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 2, ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per quanto riguarda le attività per le quali è autorizzato, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del medesimo decreto legislativo, il trattamento dei dati sensibili».

ORDINE DEL GIORNO

G4.100

LANNUTTI, ASTORE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Il Senato,

premesso che:

la discussione in merito alla valutazione del personale e dell'attività della pubblica amministrazione non può non essere collegata ad un dibattito in merito alle garanzie a tutela del consumatore nei confronti di tale attività;

lo stesso disegno di legge in esame, all'articolo 4, istituisce la *class action* per il settore pubblico;

la finalità principale di tale istituto, come descritta dal disegno di legge in esame, risiede sostanzialmente nel ripristinare il servizio e gli *standard* a disposizione degli utenti, ma non quello di garantire il risarcimento del danno, per il quale si continuerebbe ad applicare l'attuale disciplina;

con riferimento a tale articolo, si rileva che, a seguito delle modifiche approvate da parte di entrambi i rami del Parlamento, sono state introdotte tutta una serie di costrizioni e di allungamenti dei tempi giudiziari che, di fatto, altro non faranno che impedire ai cittadini di far valere legittimamente i propri diritti nei confronti della pubblica amministrazione;

non si comprendono i motivi per i quali un soggetto giuridico, quale è appunto la pubblica amministrazione ovvero la concessionaria di un pubblico servizio possono essere completamente esentate dall'obbligo di risarcire il danno ingiustamente causato nei confronti dei cittadini, mentre un'azienda privata dello stesso settore sia costretta a farlo;

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa normativa volta a prevedere il risarcimento del danno nell'ipotesi in cui la pubblica amministrazione o la concessionaria di un servizio pubblico non abbiano fornito il servizio dovuto nei confronti del cittadino, anche in seguito al pronunciamento del giudice.

EMENDAMENTI

Art. 6.

6.2

BIANCO, TREU, INCOSTANTE, ICHINO

Al comma 2, lettera p), sostituire le parole: «la dirigenza del Servizio sanitario nazionale» con le seguenti: «il personale medico dirigente del Servizio sanitario nazionale».

Art. 8.

8.1

BENEDETTI VALENTINI

Sopprimere l'articolo.

8.2

BENEDETTI VALENTINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. – 1. L'articolo 17-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la istituita vicedirigenza viene disciplinata in conformità con la contrattazione collettiva nazionale del comparto di riferimento. Può essere destinatario della disciplina della vicedirigenza il personale in possesso dei requisiti previsti dal predetto articolo. Sono fatti salvi gli effetti dei giudicati formati alla data di entrata in vigore della presente legge».

Art. 9.

9.1

BENEDETTI VALENTINI

Sopprimere l'articolo.

Art. 11.

11.1

BENEDETTI VALENTINI

Sopprimere i commi 4 e 5.

11.6

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Sopprimere i commi 4 e 5.

11.2

PARDI, ASTORE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO,
GIAMBRONE, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Sopprimere il comma 4.

11.5

PETERLINI, D'ALIA, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «dei Comuni e delle Province a livello regionale.» inserire il seguente periodo: «Per le sezioni della Corte dei Conti nelle province autonome di Trento e Bolzano la de-

signazione spetta al relativo Consiglio provinciale e rispettivamente al Consiglio delle autonomie locali provinciale».

11.3

PARDI, ASTORE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Sopprimere il comma 5.

11.4

PARDI, ASTORE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Il presente articolo entra in vigore il 1° gennaio 2012».

ORDINI DEL GIORNO

Art. 11.

G11.100

PARDI, ASTORE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Il Senato,

premessi che:

secondo quanto disposto dall'articolo 100 della Costituzione: «Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione. La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito. La legge assicura l'indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo»:

i primi due commi dell'articolo 103 della Costituzione dispongono: «Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi. La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge»;

la Corte dei conti ha assunto sin dal momento della sua istituzione. Con la legge 14 agosto 1862, n. 800, il carattere di organo di controllo esterno, in grado di svolgere la sua attività sia nei confronti della pubblica amministrazione che dello stesso Governo per poi riferire al Parlamento. Tale impostazione è rimasta immutata nel corso delle varie modifiche costituzionali, ed anzi, come ha ricordato il procuratore generale presso la Corte dei conti, è stata rafforzata dal succitato articolo 100 della Costituzione;

il comma 4 dell'articolo 11 del disegno di legge in esame prevede espressamente una modifica all'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131. In particolare, viene aggiunto un nuovo comma 8 con il quale si prevede che «Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono essere integrate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da due componenti designati, salva diversa previsione dello statuto della Regione, rispettivamente dal Consiglio regionale e dal Consiglio delle auto-

nomie locali oppure, ove tale organo non sia stato istituito, dal Presidente del Consiglio regionale su indicazione delle associazioni rappresentative dei Comuni e delle Province a livello regionale. I predetti componenti sono scelti tra persone che, per gli studi compiuti e le esperienze professionali acquisite, sono particolarmente esperte nelle materie aziendaliistiche, economiche, finanziarie, giuridiche e contabili; i medesimi durano in carica cinque anni e non sono riconfermabili. Lo *status* dei predetti componenti è equiparato a tutti gli effetti, per la durata dell'incarico, a quello dei consiglieri della Corte dei conti, con oneri finanziari a carico della Regione. La nomina è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, con le modalità previste dal secondo comma dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1977, n. 385»;

tale norma determina una inaccettabile politicizzazione dell'organo di giustizia contabile che, sino a prova contraria, in quanto organo di rilevanza costituzionale, soggiace a tutte le norme che la Costituzione prevede in materia di giurisdizione;

il comma 8 dell'articolo 11 del disegno di legge in esame, riducendo la presenza di membri togati nel Consiglio di presidenza della Corte, aumenta l'influenza del potere politico in tale organismo;

in un sistema democratico, il rapporto tra i poteri, ed in particolare tra gli organi che li sostanziano e rappresentano, è questione delicatissima e cruciale, l'equilibrio è una caratteristica fondamentale ineludibile, che da sola qualifica il carattere democratico del sistema politico;

la Corte dei conti ha ottenuto l'istituzione di un organo di autogoverno nel 1988 con la legge n. 117 che ha esteso alla medesima Corte le norme previste dalla legge 27 aprile 1982, n. 186, relative all'organo di autogoverno previsto per la magistratura amministrativa;

questa estensione appare naturale e comprensibile poiché Corte dei conti e Consiglio di Stato sono previsti entrambi congiuntamente dagli articoli 100 e 103 della Costituzione;

in data lo scorso dicembre autorevoli componenti del Consiglio di presidenza della Corte dei conti hanno chiesto ufficialmente che la disciplina dell'organo di governo sia stralciata dal testo, richiesta fondata anche sulla attualità della questione «riforma della giustizia» che non potrebbe non riguardare la struttura ed i compiti degli organi che governano le altre magistrature;

impegna il Governo

ad intervenire con urgenza al fine di garantire la piena osservanza del principio di autonomia di indipendenza e di autogoverno della magistratura contabile;

a garantire, in un'ottica democratica di equilibrio tra poteri, che il ruolo ed i compiti della Corte dei conti non vengano subordinati all'iniziativa del potere politico.

G11.101

MAURO

Il Senato,

premessi che:

l'articolo II, comma 2 affida alla Corte dei conti nuove funzioni di controllo sulle gestioni pubbliche statali in corso di svolgimento, estese, ai sensi del comma 3, anche alle sezioni regionali della Corte medesima, per le gestioni delle regioni e degli enti locali;

per lo svolgimento delle nuove funzioni, il comma 8 dell'articolo II reca uno stanziamento aggiuntivo di 5 milioni;

tale innovazione si pone in controtendenza con la riforma delle funzioni di controllo della Corte dei Conti, realizzata dalla legge n. 20 del 1994, e poi indirettamente confermata dalla riforma del Titolo V della Costituzione; tale riforma, infatti, ha ridotto i controlli preventivi di legittimità, valorizzando al contempo il controllo successivo sulla gestione, da svolgere sulla base di appositi programmi elaborati dalla Corte dei conti, che riferisce al Parlamento nazionale ed ai Consigli regionali sull'esito dei controlli eseguiti;

le modifiche introdotte rispetto alla legge n. 20 del 1994 riguardano sia l'oggetto del controllo (esteso dal controllo sulla gestione del bilancio e del patrimonio a tutta l'attività gestoria delle amministrazioni pubbliche), sia la tipologia di verifica richiesta (finalizzata a valutare l'adeguatezza della gestione in funzione degli obiettivi prestabiliti, prima che questi si realizzino o che si compiano i termini stabiliti per la loro realizzazione). In virtù di tali previsioni, il vaglio della Corte riguarderà non solo i risultati finali della gestione (secondo quanto previsto dalla legge vigente), ma anche il controllo degli atti e delle attività predisposti dalle amministrazioni per il perseguimento degli obiettivi loro assegnati;

particolarmente invasivi appaiono gli esiti del controllo disciplinato dall'articolo 11: mentre la normativa vigente prevede come unico esito del controllo di gestione l'invio, da parte della Corte dei conti, di un referto annuale dei controlli eseguiti al Parlamento, ai Consigli regionali e alle amministrazioni interessate, il nuovo controllo in corso di gestione, nei casi più gravi, può assumere conseguenze fortemente invasive nei confronti dell'amministrazione soggetta a riscontro;

qualora la Corte accerti «gravi irregolarità gestionali» o «gravi deviazioni da obiettivi, procedure o tempi di attuazione», è tenuta ad individuare le cause, anche in contraddittorio con l'amministrazione, e provvede a darne comunicazione al ministro competente, che può decidere di intervenire disponendo la sospensione dell'impegno di somme stanziato sui relativi capitoli di spesa. Il provvedimento di sospensione è adottato con decreto ministeriale che viene comunicato al Parlamento e alla presidenza della Corte dei conti;

non è chiaro quanto duri la sospensione della somma e come sia possibile, per l'amministrazione interessata, rimuovere il corrispondente vincolo;

analoga procedura di controllo è prevista nell'ipotesi in cui l'amministrazione si renda responsabile di «rilevanti ritardi» nella realizzazione di piani e programmi, o nell'erogazione di contributi, o nel trasferimento di fondi. In questi casi, il Ministro può adottare, entro 60 giorni (termine che può essere sospeso per il tempo necessario) i provvedimenti idonei a rimuovere gli impedimenti e, contemporaneamente, può decidere anche di sospendere il termine stesso; in alternativa il ministro può scegliere di non ottemperare ai rilievi sollevati dalla Corte e in tal caso è tenuto a comunicarne le ragioni al Parlamento e alla corte stessa;

ai sensi del comma 3, le nuove funzioni di controllo in corso di gestione attribuite alla Corte dei conti in relazione alle amministrazioni statali sono estese anche alle amministrazioni regionali e locali: in tali ipotesi, la funzione di controllo è attribuita alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, previo concerto con il Presidente della Corte. L'oggetto del controllo e le procedure sono analoghe a quelle applicate alle amministrazioni statali, salva l'attribuzione delle funzioni del ministro competente ai «rispettivi organi di governo» e la destinazione delle comunicazioni alle assemblee regionali, provinciali e comunali, anziché al Parlamento;

la legge Costituzionale n. 3 del 2001 ha profondamente innovato l'assetto istituzionale, modificando in radice il sistema dei controlli di legittimità e di merito nei confronti degli atti delle Regioni, delle Province e dei Comuni attraverso l'abrogazione espressa dell'articolo 9, il primo comma dell'articolo 125, e l'articolo 130 Costituzione nonché l'articolo 124,

impegna il Governo:

ad interpretare le nuove funzioni di controllo in corso di gestione attribuite dall'articolo 11 alla Corte dei conti, nella misura in cui si applicano anche agli enti territoriali, conformemente allo spirito della riforma del Titolo V della Costituzione e del potenziato ruolo delle Autonomie, che induce a ritenere definitivamente superati i controlli esterni di legittimità e di merito sugli atti di Regioni, Comuni e Province.

EMENDAMENTO

Art. 13.

13.1

PARDI, ASTORE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO,
GIAMBRONE, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Sopprimere l'articolo.
